Penale Ord. Sez. 7 Num. 694 Anno 2025

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE


Data Udienza: 04/12/2024

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: KHYBER SHAH nato il 01/01/1963

avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA

dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;



RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a KHYBER SHAH per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (fatto commesso in Roma il 29 luglio 2017);
- che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);
- ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2024

Il Consigliere estensore

Il Presidente